

Società attiva e obblighi tributari

Informazioni sul provvedimento

Provvedimento	<i>Interpello n. 919/2017</i>
Soggetto Emittente	<i>Agenzia Entrate di Catanzaro</i>
Normativa di riferimento	<i>Decreto Legislativo n. 159/2011 art. 50</i>
Voce di classificazione	<i>Estinzione crediti erariali per confusione (art. 1253 c.c.)</i>
Data di pubblicazione	<i>26/06/2017</i>

Massima provvedimento

Società in confisca definitiva quanto a quote ed intero patrimonio: estinzione per confusione dei crediti erariali, compresa IVA (non è consentita la rimessione per la sua natura di tributo europeo ma è possibile la mancata riscossione) e IRAP (in quanto tributo di natura statale in base alla normativa che lo istituisce nonostante il gettito sia a destinazione regionale)

Allegati

Interpello Agenzia Entrate CZ 919-70/2017

VILLA ANYA S.R.L.
STRADA STATALE 106 KM 28 5
N 28
89063 MELITO DI PORTO SALVO
(RC)

OGGETTO: Interpello n. 919-70/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
VILLA ANYA S.R.L.
Codice Fiscale 02145410805 Partita IVA 02145410805
Istanza presentata il 22/05/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Con sentenza del 22 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha ordinato la confisca del patrimonio e delle quote costituenti il capitale sociale della società Villa Anya srl .

La società, ancorchè confiscata, sta continuando a svolgere la propria attività sociale; gestisce una residenza sanitaria assistenziale, ha un organigramma costituito da personale medico e paramedico qualificato, da psicologi, da educatori, da un assistente sociale, da fisioterapisti e da operatori socio sanitari. La struttura dispone di 40 posti letto in R.S.A. anziani e 20 in R.S.A. medicalizzata.

Sulla base dell'attività espletata, la società genera ricavi imponibili ai fini Iva,

Ires, Irap, costi del personale e verso professionisti che, al momento del pagamento determinano un debito verso l'Erario, agendo la società da sostituto d'imposta.

Considerato che l'art.50, co.2 del D.Lgs n.159 del 2001 dispone l'estinzione, per confusione, dei crediti erariali come effetto diretto della confisca, l'istante società chiede se, conseguentemente, si determini l'estinzione di tutte le obbligazioni tributarie erariali " maturante e maturande".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante società ritiene che:

- a) relativamente all'Iva, il subentro dello Stato, conseguente al provvedimento di confisca, nella medesima situazione soggettiva del soggetto sottoposto alla misura ablativa, determina l'estinzione dell'obbligazione;
- b) riguardo alle ritenute Irpef, il provvedimento di confisca, determinando l'identità di creditore e debitore, comporterà la conseguente estinzione delle reciproche obbligazioni;
- c) con riferimento all'Irap, considerato che essa non dà luogo ad un gettito erariale, si imporrà il versamento e, quindi, la legittima riscossione e la successiva ripartizione alla Regione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 50, comma 2 del D.Lgs n.159 del 2011, prevede che "nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile".

Qualora, come nel caso prospettato, la confisca abbia ad oggetto sia la partecipazione societaria sia l'intero patrimonio aziendale si ha il subentro dello Stato

nei rapporti giuridici di cui è titolare la società. Con la confluenza nello stesso soggetto della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico tributario, facente capo alla società, si realizza la confusione prevista dall'articolo 1253 del codice civile, con conseguente effetto estintivo delle obbligazioni tributarie.

Nel caso in esame lo Stato, per effetto della confisca divenuta definitiva sarebbe, quindi, subentrato nella titolarità tanto delle quote sociali quanto del complesso aziendale della società.

Con riguardo allo specifico quesito con il quale si chiede di conoscere se l'Iva e le ritenute Irpef-Ires possano estinguersi per confusione si osserva ulteriormente quanto segue. L'Iva ha natura di tributo europeo, quindi una sua "remissione" non sarebbe possibile. Tuttavia, nel caso della confisca, a ben vedere, non è ravvisabile una "remissione" del debito, ma soltanto la mancata riscossione del tributo, dovuta al provvedimento coattivo della confisca che fa subentrare lo Stato nella medesima situazione soggettiva del soggetto sottoposto alla misura ablativa e, che, conseguentemente, determina l'estinzione dell'obbligazione. Pertanto, si ritiene che tale tributo possa estinguersi per confusione.

Relativamente alle ritenute Irpef- Ires si è del parere che, tenuto conto del meccanismo della sostituzione, per effetto del quale il sostituto è obbligato, in luogo del sostituito, al pagamento nei confronti dell'erario, è il sostituto a configurarsi come debitore. Pertanto, in tal caso si realizzerebbe, per effetto della confisca, l'identità del creditore e debitore (sostituto d'imposta) con conseguente estinzione delle reciproche obbligazioni per confusione.

Infine, relativamente all'Irap, si precisa che, nonostante la c.d. "regionalizzazione", la natura di tributo statale di tale imposta continua, tuttavia, ad essere riconosciuta sulla base della circostanza che a determinare la qualifica erariale o locale del tributo sia la fonte normativa che lo istituisce e ne disciplina gli elementi strutturali. Tale orientamento è riscontrabile nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene "tributi propri" regionali in senso stretto soltanto quelli

istituiti e disciplinati dalla Regione con propria legge, escludendo che possa assumere rilievo la destinazione del gettito alla Regione o l'attribuzione alla stessa di funzioni attuative o di riscossione (cfr. ex multis Corte Cost., 14 luglio 2009, n.216).

Pertanto, sebbene l'effettivo beneficiario del gettito risulti essere l'ente territoriale, tale circostanza non incide sulla natura del tributo che permane erariale con la conseguenza che è soggetto ad estinzione nell'ipotesi di confisca.

IL DIRETTORE REGIONALE
GIUSEPPE ORAZIO BONANNO
(firmato digitalmente)